



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 69/18**

Lussemburgo, 29 maggio 2018

Sentenza nella causa C-426/16

Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW  
e a. / Vlaams Gewest

## **La Corte conferma che le macellazioni rituali senza stordimento possono avvenire soltanto in un macello riconosciuto**

*Tale obbligo non viola la libertà di religione, dato che esso intende esclusivamente organizzare e regolamentare il libero esercizio della macellazione rituale, tenendo conto delle principali norme in materia di protezione del benessere degli animali e della salute dei consumatori di carne animale*

La festa musulmana del sacrificio viene celebrata ogni anno per tre giorni. Un numero elevato di musulmani praticanti considera un dovere religioso macellare o far macellare, preferibilmente il primo giorno di tale festa, un animale la cui carne viene poi consumata in famiglia e distribuita tra i poveri, i vicini e i familiari più lontani. Vi sarebbe consenso nella maggioranza della comunità musulmana del Belgio, espresso dal Consiglio dei teologi in seno all'esecutivo dei musulmani, nel ritenere che tale macellazione debba avere luogo senza previo stordimento degli animali e tenendo conto delle altre prescrizioni del rito.

A partire dal 1998, la normativa belga prevedeva che le macellazioni prescritte da un rito religioso potessero essere effettuate soltanto in macelli riconosciuti o temporanei. Il Ministro competente ha pertanto autorizzato ogni anno locali temporaneamente adibiti alla macellazione, i quali, assieme ai macelli riconosciuti, hanno consentito di procedere alle macellazioni rituali in occasione della festa musulmana del sacrificio, sopperendo così all'insufficiente capacità dei macelli riconosciuti connessa all'aumento della domanda durante tale periodo.

Nel 2014, il Ministro della Regione Fiandre competente per il benessere degli animali ha annunciato che non avrebbe più rilasciato autorizzazioni a locali temporaneamente adibiti alla macellazione, in quanto siffatte autorizzazioni sarebbero contrarie al diritto dell'Unione, e segnatamente alle disposizioni di un regolamento del 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento<sup>1</sup>. A partire dal 2015, tutte le macellazioni di animali senza stordimento, anche quelle effettuate nell'ambito della festa musulmana del sacrificio, dovevano pertanto aver luogo solo nei macelli riconosciuti. In tale contesto, nel 2016, diverse associazioni musulmane e organizzazioni di coordinamento di moschee hanno citato in giudizio la Regione Fiandre. Esse hanno, segnatamente, messo in discussione la validità di talune disposizioni del regolamento<sup>2</sup>, alla luce, in particolare, della libertà di religione<sup>3</sup>. Il *Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel* (tribunale di primo grado di lingua olandese di Bruxelles, Belgio), investito della causa, ha deciso di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Nella sua sentenza odierna, la Corte di giustizia precisa, anzitutto, che la macellazione rituale rientra effettivamente nella nozione di «rito religioso» ai sensi del regolamento. Pertanto, rientra nell'ambito di applicazione della libertà di religione garantita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Eventuali divergenze teologiche su tale argomento non possono, di per sé, inficiare tale qualificazione come «rito religioso».

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU 2009, L 303, pag. 1).

<sup>2</sup> Si tratta dell'articolo 4, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 2, lettera k), del regolamento n. 1099/2009.

<sup>3</sup> Articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La Corte esamina, poi, se il regolamento costituisce o meno una limitazione del diritto alla libertà di religione. Essa ricorda che, nell'Unione, quale principio generale, gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento. A titolo di deroga, la prassi della macellazione rituale senza previo stordimento è autorizzata, a condizione che abbia luogo in un macello riconosciuto dalle autorità nazionali competenti e che rispetti i requisiti tecnici relativi alla costruzione, alla configurazione e alle attrezzature (tali requisiti sono previsti in un altro regolamento dell'Unione <sup>4</sup>).

La Corte precisa che tale deroga non vieta in alcun modo la prassi della macellazione rituale nell'Unione, ma, al contrario, dà concreta attuazione all'impegno positivo del legislatore dell'Unione di consentire la prassi della macellazione di animali senza previo stordimento, al fine di garantire l'effettivo rispetto della libertà di religione, segnatamente dei praticanti musulmani, durante la festa del sacrificio.

**Pertanto, l'obbligo di effettuare la macellazione rituale in un macello riconosciuto intende esclusivamente organizzare e regolamentare, da un punto di vista tecnico, il libero esercizio della macellazione senza previo stordimento a fini religiosi. Una regolamentazione tecnica del genere non è, di per sé, atta a comportare una limitazione del diritto alla libertà di religione dei musulmani praticanti.**

La macellazione rituale è infatti assoggettata al rispetto degli stessi requisiti tecnici che si applicano, in linea di principio, a ogni macellazione di animali all'interno dell'Unione, indipendentemente dal metodo seguito.

**Inoltre, il legislatore dell'Unione ha conciliato l'osservanza dei metodi particolari di macellazione prescritti dai riti religiosi con quella delle principali norme stabilite dai regolamenti dell'Unione riguardo alla protezione del benessere degli animali durante l'abbattimento e della salute dei consumatori di carne animale.**

La Corte esamina infine le considerazioni collegate al fatto che i macelli riconosciuti situati nel territorio della Regione Fiandre e conformi ai requisiti previsti dal regolamento non forniscono una capacità di macellazione sufficiente per rispondere all'aumento della domanda di carne halal osservato durante la festa del sacrificio.

A tal proposito la Corte ricorda che la validità di un atto dell'Unione deve essere analizzata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data in cui tale atto è stato adottato e non può dipendere dalle peculiari circostanze di un dato caso. La problematica evidenziata dal giudice belga riguarderebbe in realtà esclusivamente un numero limitato di comuni della Regione Fiandre. Tale problematica non può pertanto essere considerata come intrinsecamente collegata all'applicazione, in tutta l'Unione, di una norma esistente. Un problema specifico di capacità di macellazione nel territorio di una regione di uno Stato membro, connesso all'aumento della domanda di macellazioni rituali nell'arco di pochi giorni in occasione della festa del sacrificio, è la conseguenza di un concorso di circostanze interne che non possono inficiare la validità del regolamento.

**La Corte conclude dichiarando che l'esame da essa condotto non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento alla luce della libertà di religione garantita dalla Carta.**

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

---

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU 2004, L 139, pag. 55, e rettifica in GU 2013, L 160, pag. 15).

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106